REGOLAMENTO (CEE) N. 324/77 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 753/76 per quanto riguarda la riduzione del prezzo d'acquisto del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per gli animali (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, in previsione dell'entrata in vigore di una nuova regolamentazione sull'impiego di latte scremato in polvere di ammasso pubblico nell'alimentazione degli animali, l'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 753/76 della Commissione, del 31 marzo 1976, che stabilisce le modalità di vendita del latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali ai sensi del regolamento (CEE) n. 563/76 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 276/77 (5), ha istituito un regime transitorio applicabile a decorrere dalla cessazione del regime d'acquisto obbligatorio ;

considerando che tale regime prevede la possibilità di utilizzare l'attestato di acquisto e di denaturazione di cui all'articolo 6 di detto regolamento per ottenere una riduzione del prezzo d'acquisto del latte scremato in polvere ; che detta riduzione è stata fissata a 35 UC/100 kg, onde portare il prezzo del latte scremato in polvere ad un livello comparabile a quello delle altre proteine impiegate nell'alimentazione dei suini e del pollame ;

considerando che, dato il considerevole aumento dei prezzi di queste altre proteine, occorre prevedere una riduzione di prezzo inferiore ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 753/76, l'importo di 35 UC/100 kg è sostituito dal seguente : 33 UC/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica alle domande di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 753/76, presentate a decorrere dal 28 febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.
(4) GU n. L 88 dell'1. 4. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 39 del 10. 2. 1977, pag. 15.